

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

N. 36 del 25.06.2013

OGGETTO: Affidamento Servizio Alghe a Sei Toscana s.c.a.r.l. - determinazione

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud ("Autorità") è stata istituita ai sensi e per gli effetti della L.R. Toscana n. 69/2011 e s.m.i., in modo funzionale all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di Ambito (anche solo il "Servizio di Ambito");
- in data 22 ottobre 2012 con Determina del Direttore Generale, l'Autorità, a seguito della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto gestore unico del Servizio di Ambito, ha definitivamente aggiudicato la procedura di gara al Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Sienambiente S.p.A. capogruppo mandataria;
- in data 27.3.2013, con atto ai rogiti del Dott. Ceni di Siena (Rep. n. 33955; Racc. n. 20063), è stato sottoscritto il Contratto di Servizio ("Contratto di Servizio") con SEI Toscana S.c.a.r.l. (anche solo "Gestore Unico"), ovvero la società costituita dai membri del RTI aggiudicatario;
- il Contratto di Servizio prevede che l'avvio della gestione del Servizio di Ambito decorra dal 1.1.2014;
- nelle more di concreto avvio della gestione del Servizio di Ambito, il Contratto di Servizio prevede l'evolversi di una fase transitoria durante la quale l'Autorità di Ambito ed il Gestore Unico dovranno definire molteplici aspetti funzionali allo stesso avvio della gestione del Servizio di Ambito;
- in tale fase transitoria è possibile, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione Assembleare dell'Autorità n. 17 del 18.12.2012, su richiesta del singolo Comune interessato, anticipare gli effetti del Contratto di Servizio e, dunque, prevedere l'affidamento anticipato a SEI S.c.a.r.l. di alcuni segmenti di servizio;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 31 del 13.12.2012, la Regione Toscana è stata individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al proseguimento degli interventi in corso per fronteggiare la situazione di criticità in atto con riferimento alla laguna di Orbetello;
- con Delibera di Giunta n. 96 del 12.2.2013, la Regione Toscana ha stabilito di approvare iniziative urgenti per il superamento del contesto critico della gestione della laguna di Orbetello, volte in particolare a rendere possibile: (a) l'attivazione delle procedure di gara per l'appalto della gestione del sistema lagunare; (b) l'invio a recupero delle alghe raccolte in laguna, trasportate al sito di Patanella ed ivi pretrattate, previa assimilazione – da parte del Comune di Orbetello – del rifiuto algale a quello urbano; (c) l'assunzione degli atti necessari alla presa in carico, da parte del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, dell'impianto di pretrattamento rifiuti sito in Loc. Patanella nonché dell'avvio a recupero del rifiuto algale trattato, con spese da imputare alla contabilità speciale limitatamente all'anno 2013;
- il Comune di Orbetello, con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26.2.2013, ha provveduto alla classificazione delle alghe della laguna di Orbetello, non ancora spiaggiate, quali rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani (con codice CER 20.02.01 "rifiuti biodegradabili");
- di fatto, pertanto, il novero delle attività rientrano tra le attività riconducibili alla gestione del Servizio di Ambito, ancorché, per il pagamento delle stesse, sia prevista la diretta ed integrale contribuzione della Regione Toscana, senza oneri tariffari a carico dell'utenza di Ambito;

- in tale contesto, Autorità, Comune di Orbetello e Regione Toscana hanno sottoscritto una specifica Convenzione (la "Convenzione")- allegata alla presente Determina a formarne parte integrante e sostanziale ("Allegato n. 1") - con cui:

✓ la Regione ha riconosciuto che a SEI Toscana S.c.a.r.l., per effetto della Deliberazione Assembleare dell'Autorità n. 17/2012, saranno affidate le seguenti attività: "A. trasporto, verso l'impianto di pre-trattamento sito in Loc. Patanella, di 20 tonnellate di alghe raccolte presso la Laguna di Orbetello funzionale alle operazioni di collaudo a caldo dell'impianto stesso e avvio dei rifiuti pretrattati presso idoneo impianto di recupero/smaltimento; B. trasporto della alghe raccolte presso la Laguna di Orbetello verso l'impianto di pre-trattamento sito in Loc. Patanella ovvero, nelle more dello svolgimento delle pratiche di cui al successivo punto "C" o nell'ipotesi di un fermo impianto, avvio diretto verso altri siti autorizzati per il recupero/smaltimento; C. svolgimento di ogni pratica e attività preordinata all'ottenimento delle autorizzazioni funzionali alla messa in esercizio dell'impianto di pre-trattamento sito in Loc. Patanella, quando già collaudato da parte della Regione, ivi compresa la realizzazione di eventuali opere di adeguamento impiantistico imposte da eventuali prescrizioni autorizzative; D. gestione dell'impianto di pre-trattamento sito in Loc. Patanella ed avvio dei rifiuti pretrattati presso idonei impianti di recupero/trattamento/smaltimento";

✓ le Parti hanno proceduto a "(a) individuare le attività oggetto di affidamento al gestore, le cui modalità di svolgimento sono rimesse ad uno specifico progetto e piano di gestione concordato tra Autorità e Gestore Unico; b) quantificare il servizio e definire i criteri per la disciplina economica; (c) definire il regime del corrispettivo dovuto, con indicazione delle relative modalità, tempi e indicazione delle fonti di copertura del medesimo; (d) definire il quadro delle interfacce di gestione impiantistica", dando altresì atto che "ogni onere e costo discendente dalla presente Convenzione e dall'attuazione di questa sia ad esclusivo e completo carico della contabilità speciale di cui alla richiamata Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 31 del 13.12.2012 e che pertanto - in assenza di differente decisione - ogni attività avviata e che non trovi diretta copertura economica nell'ambito della predetta contabilità speciale sarà in ogni caso interrotta, ferma restando la possibilità delle Parti - ai sensi delle previsioni di cui alla presente Convenzione - di individuare modalità e forme di prosecuzione della gestione ed adeguate forme di copertura economica di questa";

- in data 20.6.2013 con trasmissione PEC prot. n.582 SEI Toscana S.c.a.r.l. ha, sia pur informalmente, confermato l'intenzione di voler assumere la gestione dei predetti servizi ai patti ed alle condizioni della Convenzione, pur condizionando l'accettazione alla indicazione del/degli impianto/i di conferimento autorizzati a trattamento/recupero/smaltimento;

- SEI Toscana S.c.a.r.l., anche per il tramite dei propri soci, è in possesso di ogni requisito, autorizzazione, licenza, nulla osta necessario ai fini del corretto e puntuale svolgimento delle prestazioni oggetto di odierno affidamento e che, in ogni caso, si impegna a svolgere le prestazioni in conformità alla normativa di settore;

- Futura S.p.A. è attualmente autorizzata presso l'impianto delle Strillaie a gestire i flussi di rifiuti gestiti da SEI Toscana S.c.a.r.l. in ragione della presente Determina;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 31 del 13.12.2012;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 96 del 12.2.2013;

VISTA Deliberazione Assembleare dell'Autorità n. 17 del 18.12.2012;

VISTE la Delibera di Consiglio Comunale di Orbetello n. 13 del 26.2.2013, in ordine alla classificazione delle alghe della laguna di Orbetello, non ancora spiaggiate, quali rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani (con codice CER 20.02.01 "rifiuti biodegradabili");

VISTA la Delibera di Giunta Comunale di Orbetello n. 152 dell'11.6.2013 del relativa alla definitiva scelta in ordine al coinvolgimento di SEI Toscana S.c.a.r.l. per lo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione;

VISTA, RICHIAMATA ed ALLEGATA la Convenzione sottoscritta, tra Autorità, Comune di Orbetello e Regione Toscana;

VISTO lo Statuto dell'Autorità;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E VISTO
DETERMINA**

1. Di ritenere le Premesse e gli Allegati parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2. Per l'effetto di:
 - ritenere che le attività di cui alla Convenzione, tra Autorità, Comune di Orbetello e Regione Toscana siano da considerarsi attività rientranti nel Servizio di Ambito e pertanto - alla luce della Deliberazione Assembleare dell'Autorità n. 17 del 18.12.2012 e della Delibera di Giunta Comunale di Orbetello n. 152 dell'11.6.2013 - affidabili direttamente a SEI Toscana S.c.a.r.l., quali vere e proprie anticipazioni del Servizio di Ambito che sarà avviato a decorrere dall'1.1.2014;
 - considerare, in ogni caso, che le attività affidate non graveranno economicamente sui corrispettivi del Servizio di Ambito, trovando copertura in appositi capitoli del bilancio regionale in virtù del ruolo che la Regione Toscana ha assunto per effetto degli atti richiamati in premessa.
3. Conseguentemente di affidare a SEI Toscana S.c.a.r.l. la specifica attività di:
 - A) trasporto di 20 tonnellate di alghe, con idonei mezzi, da uno dei tre punti di raccolta presso la Laguna di Orbetello verso l'impianto di pre-trattamento sito in Loc. Patanella, funzionale alle operazioni di collaudo a caldo dell'impianto stesso e avvio dei rifiuti risultati dal collaudo verso idoneo impianto di recupero/smaltimento.
 - B) trasporto delle alghe con idonei mezzi dai tre punti di raccolta individuati presso la Laguna di Orbetello (settore di Ponente, settore di Levante, canale di Ansedonia) verso l'impianto di pre-trattamento sito in Loc. Patanella ovvero, nelle more dello svolgimento delle pratiche di cui al successivo punto C) o nell'ipotesi di un fermo impianto, avvio diretto verso l'Impianto di Ambito per il trattamento fisico e biologico di rifiuti urbani e compostaggio di qualità Le Strillaie, Grosseto o altri siti autorizzati per il recupero/smaltimento;
 - C) svolgimento di ogni pratica e attività preordinata all'ottenimento delle autorizzazioni funzionali alla messa in esercizio dell'impianto, di pre-trattamento sito in Loc. Patanella, quando già collaudato da parte della Regione, ivi compresa la realizzazione di eventuali opere di adeguamento impiantistico imposte da eventuali prescrizioni autorizzative;
 - D) gestione dell'impianto di pre-trattamento sito in Loc. Patanella, una volta autorizzato alla messa in esercizio, ed avvio dei rifiuti pretrattati presso idonei siti di recupero/trattamento/smaltimento.
4. Di incaricare conseguentemente SEI Toscana S.c.a.r.l.:
 - di voler procedere entro 15 giorni dall'avvio della gestione delle attività alla predisposizione di un apposito Progetto esecutivo gestionale del servizio, quale documento di natura tecnico-

gestionale relativo all'espletamento delle attività di servizio di cui al punto 2 lett. A) e B) da approvarsi dall'Autorità nei successivi 5 giorni;

- di voler procedere entro venti giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione provinciale alla redazione di un Disciplinare gestionale dell'impianto, quale documento di natura tecnico-gestionale relativo all'espletamento delle attività di gestione dell'impianto di cui al punto 2 lett. D), da approvarsi dall'Autorità nei successivi quindici giorni.

5. Di prevedere altresì che:

- In via previsionale si è definito un Piano Economico Finanziario ("**Allegato 2**"), che sulla scorta di una ipotetica previsione di flussi da trattare definisce, attraverso voci di costo unitario il valore complessivo per la gestione dell'intero periodo sino al 31.10.2013 (al netto di IVA), fermo restando che alla conclusione delle attività si procederà alla rettifica a consuntivo sulla base delle reali quantità e condizioni di gestione oltre che dei regimi tariffari concretamente avuti;

- i costi delle attività odierne affidate sono ad integrale ed esclusivo carico della Regione Toscana e sono stabiliti all'art. 3.3 e 3.4 della Convenzione a cui, pertanto, si fa integrale rinvio anche per quanto attiene ai meccanismi di rettifica a consuntivo ivi previsti e che sono stabiliti secondo quanto di seguito definito:

- ✓ la consuntivazione dei costi rispetto agli accessi ai trattamenti effettuati presso l'impianto di Strillaie, ovvero verso diversa destinazione successivamente individuata, è definita sulla base degli effetti definiti al 31.10.2013 rispetto ai flussi che hanno avuto concretamente accesso, alle eventuali rettifiche tariffarie approvate da questa Autorità, agli effetti della diversa composizione degli scarti in uscita rispetto a quanto previsto nello schema di Piano Economico Finanziario allegato ("**Allegato 2**");

- ✓ la consuntivazione dei costi rispetto agli accessi ai trattamenti effettuati presso l'impianto di discarica di Cannicci, ovvero verso diversa destinazione successivamente individuata, è definita sulla base degli effetti definiti al 31.10.2013 rispetto ai flussi che hanno avuto concretamente accesso, alle eventuali rettifiche tariffarie approvate da questa Autorità rispetto a quanto previsto nello schema di Piano Economico Finanziario allegato ("**Allegato 2**");

- tali costi coprono le attività di cui al precedente punto 2), lett. A), B) ed in particolare, con riferimento alle lettere A) e B), le seguenti attività: *"a) trasporto dai tre punti di raccolta della Laguna di Orbetello (settore di ponente, settore di levante, canale di Ansedonia) con idonei mezzi dotati di cassone a fondo stagno sino all'impianto di Strillaie, Grosseto; b) trattamento della quota parte di biomassa algale coerente con i limiti di legge per la produzione di ammendante compostato misto, all'interno del processo di compostaggio di qualità; c) trattamento della parte restante di rifiuto in ingresso all'impianto ai fini del trasferimento in discarica in condizioni idonee alla vigente normativa, ovvero stabilizzata; d) smaltimento in discarica del rifiuto a ciò trattato comprensivo di trasporto e pagamento addizionali di ecotassa"*;

- i predetti costi coprono in ogni caso lo smaltimento presso gli impianti autorizzati;

- come previsto nella Convenzione, all'art. 3.5, *"La determinazione del costo di gestione del servizio attraverso l'impianto di trattamento di Patanella di cui all'art. 2 punto 2.2. lett. C) è rinviata ad apposito atto integrativo del presente quando l'impianto avrà ottenuto l'autorizzazione all'esercizio, non conoscendo ad oggi le condizioni o prescrizioni che potrebbero essere richieste dall'ente competente al rilascio dell'autorizzazione"*.

6. Di prevedere inoltre che:

- SEI Toscana debba provvedere a mettere a punto, di concerto con l'Autorità, un modello di monitoraggio dei flussi gestiti, della loro articolazione temporale, della loro destinazione a trattamento, ovvero a recupero, smaltimento;
- SEI Toscana debba provvedere alla comunicazione mensile dei flussi gestiti, articolati rispetto anche alla destinazione degli stessi, sino a recupero/smaltimento.

7. Di prevedere che le attività oggetto della Convenzione, in ragione del loro carattere di stagionalità, ed ogni annessa pattuizione economico-gestionale avranno efficacia a decorrere dall'effettivo avvio delle attività di cui al punto 2 e sino al 31.10.2013, ovvero sino alla differente data di completamento delle attività di trasporto e trattamento/smaltimento delle alghe raccolte entro il 10 ottobre 2013, fermo restando che il presente atto di affidamento decadrà automaticamente in ipotesi di mancato pagamento della Regione Toscana dei costi dei servizi come indicati al precedente punto 4.

8. Di ritenere che la Convenzione, tra Autorità, Comune di Orbetello e Regione Toscana viene allegata alla presente Determinazione a farne parte integrante e sostanziale ed assumerà specifico valore contrattuale per quanto non odiernamente previsto ed ivi disciplinato, anche nei rapporti tra Autorità e SEI Toscana S.c.a.r.l.;

9. Di ritenere che per ogni elemento attinente alla qualità delle attività rese, agli standard prestazionali, alla disciplina del personale, ai rapporti tra Autorità e Gestore Unico nonché ad ogni ulteriore profilo negoziale, devono intendersi richiamati e valevoli tra le Parti tutti gli impegni, obblighi e pattuizioni posti a carico del Gestore nel Contratto di Servizio siglato in data 27.3.2013.

10. Di prevedere, infine, che l'efficacia della presente Determinazione resta subordinata:

- alla formale sottoscrizione, per accettazione, da parte di SEI Toscana S.c.a.r.l., dando conseguente incarico agli Uffici di procedere alla comunicazione della presente Determina;
- alla formale sottoscrizione, per presa d'atto e accettazione, da parte di SEI Toscana S.c.a.r.l., della Convenzione tra Autorità, Comune di Orbetello e Regione Toscana;
- all'effettivo rilascio, da parte di SEI Toscana S.c.a.r.l. di idonee garanzie fideiussorie ed assicurative commisurate alla durata ed al valore economico del servizio e comunque coerenti con le previsioni del Contratto di Servizio.




Per accettazione
SEI Toscana s.c.a.r.l.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, in copia conforme all'originale, è posta in pubblicazione sul sito web www.atotoscanasud.it, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.69/2009, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 18 agosto 2000, 267, a decorrere dal 26 GIU. 2013


Siena, li 26 GIU. 2013



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo


Siena, li 26 GIU. 2013



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è stato pubblicato nei termini sopraindicati ed è divenuto esecutivo il 25 GIU. 2013

- giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;
- per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.



OGGETTO: Affidamento Servizio Alghe a Sei Toscana s.c.a.r.l. - determinazione

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data 25 GIU. 2013

Il Direttore Generale
F.to Prof. Ing. Andrea Corti



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data _____

Il Responsabile del Servizio Affari
Contabili, Economici e Finanziari
Dott.ssa Elisa Billi

CONVENZIONE

La **REGIONE TOSCANA**, "Soggetto prosecutore per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello in Regione Toscana" codice fiscale 94225000481 rappresentata dal Dirigente regionale Dott. Edo Bernini, nato a Figline Valdarno (FI) il 30/03/1961, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente, il quale interviene come da Delibera di Giunta n. 96 del 12/02/2013

(di seguito la "Regione")

L'**Autorità per il servizio di gestione integrata rifiuti - ATO Toscana Sud**, rappresentata dal Direttore Generale, Prof. Ing. Andrea Corti, nato a Montevarchi (AR) il 14.6.1966, domiciliato per il presente atto in Siena, Via della Pace n. 37 Loc. Renaccio, Siena 53100.

(di seguito "ATO" o "Autorità")

Il **Comune di Orbetello**, rappresentato da Monica Paffetti, in qualità di Sindaco, nata a Orbetello il 12/11/1962, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'ente •]

(di seguito il "Comune")
(ed insieme le "Parti")

PREMESSO CHE

- (i) l'Autorità è stata istituita ai sensi e per gli effetti della L.R. Toscana n. 69/2011 e s.m.i., in modo funzionale all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di Ambito (anche solo il "Servizio di Ambito");
- (ii) in data 22 ottobre 2012 con atto di Determina del Direttore Generale, l'Autorità, a seguito della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto gestore unico del Servizio di Ambito, ha definitivamente aggiudicato la procedura di gara al Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Sienambiente S.p.A. capogruppo mandataria;
- (iii) in data 27.3.2013, con atto ai rogiti del Dott. Ceni di Siena (Rep. n. 33955; Racc. n. 20063), è stato sottoscritto il Contratto di Servizio ("Contratto di Servizio") con SEI Toscana S.c.a.r.l. (anche solo "Gestore Unico"), ovvero la società costituita dai membri del RTI aggiudicatario;
- (iv) il Contratto di Servizio prevede che l'avvio della gestione del Servizio di Ambito decorra dal 1.1.2014;
- (v) nelle more di concreto avvio della gestione del Servizio di Ambito, il Contratto di Servizio prevede l'evolversi di una fase transitoria durante la quale l'Autorità di Ambito ed il Gestore Unico dovranno definire molteplici aspetti funzionali allo stesso avvio della gestione del Servizio di Ambito;
- (vi) in tale fase transitoria è possibile, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione Assembleare dell'Autorità n. 17 del 18.12.2012, su richiesta del singolo Comune interessato, anticipare gli effetti del Contratto di Servizio e, dunque, prevedere l'affidamento anticipato a SEI S.c.a.r.l. di alcuni segmenti di

servizio, e il Comune di Orbetello, in attuazione di quanto disposto dalla suddetta delibera Assembleare n.17/2012, ha deliberato in tal senso coinvolgendo nel servizio oggetto della presente convenzione il gestore unico SEI S.c.a.r.l.;

- (vii) il Contratto di Servizio prevede che i rapporti di gestione e di affidamento dei servizi riguardino: servizi base, servizi aggiuntivi e servizi opzionali, per ciascuno di questi prevedendo distinte modalità e forme di affidamento;

PREMESSO ANCORA CHE

- (viii) con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 31 del 13.12.2012, la Regione Toscana è stata individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al proseguimento degli interventi in corso per fronteggiare la situazione di criticità in atto con riferimento alla laguna di Orbetello;
- (ix) con Delibera di Giunta n. 96 del 12.2.2013, la Regione Toscana ha stabilito di approvare iniziative urgenti per il superamento del contesto critico della gestione della laguna di Orbetello, volte in particolare a rendere possibile:
- (a) l'attivazione delle procedure di gara per l'appalto della gestione del sistema lagunare;
 - (b) l'invio a recupero delle alghe raccolte in laguna, trasportate al sito di Patanella ed ivi pretrattate, previa assimilazione - da parte del Comune di Orbetello - del rifiuto algale a quello urbano;
 - (c) l'assunzione degli atti necessari alla presa in carico, da parte del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, dell'impianto di pretrattamento rifiuti sito in Loc. Patanella nonché dell'avvio a recupero del rifiuto algale trattato, con spese da imputare alla contabilità speciale limitatamente all'anno 2013;

RITENUTO CHE

- (x) il Comune di Orbetello, con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26.2.2013, ha provveduto alla classificazione delle alghe della laguna di Orbetello, non ancora spiaggiate, quali rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani (con codice CER 20.02.01 "rifiuti biodegradabili");
- (xi) la Deliberazione Assembleare dell'Autorità n. 17/2012, su richiesta del singolo Comune interessato, , consente di anticipare gli effetti del Contratto di Servizio e quindi un affidamento anticipato a SEI S.c.a.r.l. di alcuni segmenti di servizio;
- (xii) in tale contesto ricorrono le condizioni che legittimano l'ente competente a coinvolgere l'Autorità ed il Gestore Unico per l'affidamento delle seguenti attività, come risulta da nota del Comune di Orbetello del 20/05/2013, prot. 16881, e dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 11 giugno 2013:
- A. trasporto, verso l'impianto di pre-trattamento sito in Loc. Patanella, di 20 tonnellate di alghe raccolte presso la Laguna di Orbetello funzionale

alle operazioni di collaudo a caldo dell'impianto stesso e avvio dei rifiuti pretrattati presso idoneo impianto di recupero/smaltimento.

- B. trasporto della alghe raccolte presso la Laguna di Orbetello verso l'impianto di pre-trattamento sito in Loc. Patanella ovvero, nelle more dello svolgimento delle pratiche di cui al successivo punto "C" o nell'ipotesi di un fermo impianto, avvio diretto verso altri siti autorizzati per il recupero/smaltimento;
- C. svolgimento di ogni pratica e attività preordinata all'ottenimento delle autorizzazioni funzionali alla messa in esercizio dell'impianto di pre-trattamento sito in Loc. Patanella, quando già collaudato da parte della Regione, ivi compresa la realizzazione di eventuali opere di adeguamento impiantistico imposte da eventuali prescrizioni autorizzative;
- D. gestione dell'impianto di pre-trattamento sito in Loc. Patanella ed avvio dei rifiuti pretrattati presso idonei impianti di recupero/trattamento/smaltimento.

VALUTATO CHE

- (xiii) scopo della presente Convenzione è quello di (a) individuare le attività oggetto di affidamento al gestore, le cui modalità di svolgimento sono rimesse ad uno specifico progetto e piano di gestione concordato tra Autorità e Gestore Unico; b) quantificare il servizio e definire i criteri per la disciplina economica; (c) definire il regime del corrispettivo dovuto, con indicazione delle relative modalità, tempi e indicazione delle fonti di copertura del medesimo; (d) definire il quadro delle interfacce di gestione impiantistica;
- (xiv) le Parti ritengono infine che ogni onere e costo discendente dalla presente Convenzione e dall'attuazione di questa sia ad esclusivo e completo carico della contabilità speciale di cui alla richiamata Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 31 del 13.12.2012 e che pertanto - in assenza di differente decisione - ogni attività avviata e che non trovi diretta copertura economica nell'ambito della predetta contabilità speciale sarà in ogni caso interrotta, ferma restando la possibilità delle Parti - ai sensi delle previsioni di cui alla presente Convenzione - di individuare modalità e forme di prosecuzione della gestione ed adeguate forme di copertura economica di questa;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 31 del 13.12.2012;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 96 del 12.2.2013;

VISTA Deliberazione Assembleare dell'Autorità n. 17 del 18.12.2012;

VISTE la Delibera di Consiglio Comunale di Orbetello n. 13 del 26.2.2013, in ordine alla classificazione delle alghe della laguna di Orbetello, non ancora spiaggiate, quali rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani (con codice CER 20.02.01 "rifiuti biodegradabili");

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale di Orbetello n. 152 del 11 giugno 2013, in cui è attuata la definitiva scelta in ordine al coinvolgimento di SEI S.c.a.r.l. per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, RITENUTO, VALUTATO E VISTO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse ed allegati

- 1.1** Le Premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
- 1.2** Resta espressamente inteso che la presente Convenzione dovrà essere interpretata ed eseguita secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti, al risultato sostanziale che esse intendono ragionevolmente perseguire nonché in considerazione delle responsabilità assunte da ciascuna Parte.

Art. 2 Oggetto e durata

- 2.1** Oggetto della presente Convenzione è la definizione del complesso di condizioni economico-gestionali nel rispetto delle quali l'Autorità, sulla scorta di quanto previsto con Deliberazione Assembleare dell'Autorità n. 17 del 18.12.2012, assume l'impegno di far svolgere al Gestore Unico del Servizio di Ambito, SEI Toscana S.c.a.r.l., le attività di cui al punto 2.2. che segue.
- 2.2** A tali suindicati fini il Comune di Orbetello e la Regione Toscana, per quanto di propria e rispettiva competenza, riconoscono ed accettano che l'Autorità - con separato ed autonomo atto - incaricherà il Gestore Unico dello svolgimento delle seguenti attività:
- A) trasporto di 20 tonnellate di alghe, con idonei mezzi, da uno dei tre punti di raccolta presso la Laguna di Orbetello verso l'impianto di pre-trattamento sito in Loc. Patanella, funzionale alle operazioni di collaudo a caldo dell'impianto stesso e avvio dei rifiuti risultanti dal collaudo verso idoneo impianto di recupero/smaltimento.
 - B) trasporto delle alghe con idonei mezzi dai tre punti di raccolta individuati presso la Laguna di Orbetello (settore di Ponente, settore di Levante, canale di Ansedonia) verso l'impianto di pre-trattamento sito in Loc. Patanella ovvero, nelle more dello svolgimento delle pratiche di cui al successivo punto C) o nell'ipotesi di un fermo impianto, avvio diretto verso l'Impianto di Ambito per il trattamento fisico e biologico di rifiuti urbani e compostaggio di qualità Le Strillaie, Grosseto o altri siti autorizzati per il recupero/smaltimento;
 - C) svolgimento di ogni pratica e attività preordinata all'ottenimento delle autorizzazioni funzionali alla messa in esercizio dell'impianto, di pre-trattamento sito in Loc. Patanella, quando già collaudato da parte della Regione, ivi compresa la realizzazione di eventuali opere di adeguamento impiantistico imposte da eventuali prescrizioni autorizzative;
 - D) gestione dell'impianto di pre-trattamento sito in Loc. Patanella, una volta autorizzato alla messa in esercizio, ed avvio dei rifiuti pretrattati presso idonei siti di recupero/trattamento/smaltimento.
- 2.3** A tali suindicati fini l'Autorità incaricherà il Gestore Unico di:

- procedere entro 15 giorni dall'avvio della gestione delle attività alla predisposizione di un apposito Progetto esecutivo gestionale del servizio, quale documento di natura tecnico-gestionale relativo all'espletamento delle attività di servizio di cui al punto 2.2 lett. A) e B) da approvarsi dall'Autorità nei successivi 5 giorni e comunicato alle altre parti del presente atto;
- procedere entro venti giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione provinciale alla redazione di un Disciplinare gestionale dell'impianto, quale documento di natura tecnico-gestionale relativo all'espletamento delle attività di gestione dell'impianto di cui al punto 2.2 lett. D), da approvarsi dall'Autorità nei successivi quindici giorni, salvo richieste di integrazioni, e di cui le altre parti prenderanno atto con specifici atti interni;

2.4 Resta fermo che il servizio di "raccolta delle alghe" non rientra nell'ambito delle attività oggetto di Convenzione e che tale segmento di attività è già stato autonomamente organizzato dalla Regione Toscana.

2.5 Le Parti danno atto e riconoscono che le attività oggetto della presente Convenzione ed ogni annessa pattuizione economico-gestionale avranno efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa sino al 31.10.2013, ovvero sino alla differente data di completamento delle attività di trasporto e trattamento/smaltimento delle alghe raccolte entro il 10 ottobre 2013. Resta in ogni caso fermo quanto previsto ai successivi punti 3.8 e 4.4.

2.6A specificazione di quanto al punto 2.5, le Parti danno atto che la presente Convenzione disciplina l'affidamento al Gestore Unico - nei termini e con le modalità che saranno comunque indicate con successivo ed autonomo atto dell'Autorità - delle attività di cui al punto 2.2 che precede, restando fin d'ora stabilito che:

- In relazione alle attività di cui al punto 2.2, lett. A), il servizio si esaurisce con l'avvio verso idoneo sito di recupero/smaltimento dei rifiuti risultati dalle operazioni di collaudo dell'impianto di pretrattamento sito in Patanella;
- In relazione alle attività di cui al punto 2.2, lett. B), la gestione sarà limitata al periodo di durata della raccolta delle biomasse algali relativamente all'anno 2013 (giugno/ottobre 2013) e comunque sino al termine di cui all'art. 2.5 che precede;
- In relazione alle attività di cui al punto 2.2, lett. C), le Parti danno atto e riconoscono che l'Autorità, nell'atto di affidamento al Gestore, richiederà l'avvio di suddette attività quando la Regione avrà comunicato formalmente il completamento delle operazioni di collaudo a caldo dell'impianto e comunque previa emissione di certificato di collaudo;
- In relazione alle attività di cui al punto 2.2, lett. D), le Parti danno atto e riconoscono che l'Autorità, nell'atto di affidamento al Gestore, richiederà a quest'ultimo, ottenuti i necessari provvedimenti di autorizzazione, di avviare la gestione impiantistica sulla base della definizione dei costi di

gestione del servizio in riferimento alle attività di cui al punto 2.2, lett. B).

Art. 3 Costi del servizio

- 3.1 Le Parti concordano che il costo per lo svolgimento dell'attività di cui al punto 2.2 lett. B) è determinato a misura. Il costo applicato per tonnellata di biomassa algale caricata è riconosciuto come il miglior prezzo essendo stato determinato nel rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sottoscritto tra il gestore unico e l'Autorità.
- 3.2 La voce di costo di gestione del rifiuto per tonnellata, di cui al punto 2.2 lett. B), comprende le seguenti operazioni: a) trasporto dai tre punti di raccolta della Laguna di Orbetello (settore di ponente, settore di levante, canale di Ansedonia) con idonei mezzi dotati di cassone a fondo stagno sino all'impianto di Strillaie, Grosseto; b) trattamento della quota parte di biomassa algale coerente con i limiti di legge per la produzione di ammendante compostato misto, all'interno del processo di compostaggio di qualità; c) trattamento della parte restante di rifiuto in ingresso all'impianto ai fini del trasferimento in discarica in condizioni idonee alla vigente normativa, ovvero stabilizzata; d) smaltimento in discarica del rifiuto a ciò trattato.
- 3.3 Il costo complessivo per l'attività di cui al punto 3.2 è quantificato, quale stima a preventivo secondo i criteri di riferimento riportati in Allegato 1, per ogni tonnellata di rifiuto algale caricato presso la laguna di Orbetello in euro 156,74. Tenuto conto che il quantitativo di alghe da trasportare e trattare per il recupero/smaltimento è di circa 8000 tonnellate, l'importo totale del servizio ammonta presuntivamente ad Euro **1.253.920,00**. Le Parti danno atto e riconoscono, tuttavia, che tali importi potranno successivamente essere oggetto di rettifica a consuntivo, sulla base sia dei quantitativi concretamente gestiti, sia delle reali condizioni di gestione, laddove le stesse dovessero generare effetti tariffari, attestati dall'Autorità, sulla base di elementi contrattuali e di regolazione economica previsti a base dell'affidamento di Ambito.
- 3.4 Le Parti concordano che l'ammontare complessivo degli oneri da sostenere per l'acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento di Patanella e per tutte le attività di cui all'art. 2 punto 2.2. lett. C) è stimato in Euro **35.000**.
- 3.5 La determinazione del costo di gestione del servizio attraverso l'impianto di trattamento di Patanella di cui all'art. 2 punto 2.2. lett. C) è rinviata ad apposito atto integrativo del presente quando l'impianto avrà ottenuto l'autorizzazione all'esercizio, non conoscendo ad oggi le condizioni o prescrizioni che potrebbero essere richieste dall'ente competente al rilascio dell'autorizzazione.
- 3.6 La Regione si impegna all'adozione dell'atto necessario per l'assunzione dell'impegno economico ai fini della copertura dei costi di cui al punto 3.5 nella sola ipotesi in cui tale autorizzazione intervenga prima della scadenza dell'efficacia della Convenzione.

- 3.7 Le Parti concordano che il costo per lo svolgimento dell'attività di cui al punto 2.2 lett. A) è determinato e stimato in euro 26,00 per tonnellata concretamente trasportata.
- 3.8 Le Parti concordano che per quanto riguarda il costo del servizio - inteso come il complesso di azioni derivanti dal concreto svolgimento delle attività di cui punto 2.2 commi A), B), C) e D) - questo sarà corrisposto a SEI Toscana S.c.a.r.l. direttamente dalla Regione Toscana in quanto i servizi sono finanziati con le risorse non impegnate, giacenti presso a contabilità speciale n. 2792 aperta sulla Banca d'Italia, filiale di Firenze, intestata al Soggetto prosecutore per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, nei modi, nelle forme e secondo le indicazioni definite nell'allegato 1 del presente atto;
- 3.9 La Regione farà fronte ai costi del servizio oggetto della Convenzione imputandoli alla contabilità speciale gestita dal Soggetto prosecutore per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello in Regione Toscana, codice fiscale 94225000481.

Art. 4 Impegni delle Parti

- 4.1** La Regione ed il Comune, ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano a mettere a disposizione del Gestore Unico le strutture, beni e impianti funzionali all'espletamento del servizio descritto al precedente punto 2.2, impegnandosi sin d'ora a collaborare con l'Autorità per la definizione di ogni atto necessario al materiale trasferimento di tali beni al Gestore Unico.
- 4.2 In particolare, la Regione si impegna a concedere al Gestore Unico in comodato d'uso l'impianto di trattamento delle alghe raccolte in laguna, la struttura che lo contiene e il terreno di pertinenza, siti in loc. Patanella, per l'espletamento del servizio descritto al precedente punto 2.2. La Regione si impegna altresì, ai fini della presente Convenzione, a fornire la documentazione relativa alla struttura, all'impianto e al terreno in questione.
- 4.3 I beni di cui al punto 4.1 che precede sono indicati in apposito allegato, con indicazione puntuale della consistenza di questi, del loro regime proprietario e, più in generale, di ogni altro elemento che possa risultare utile rispetto alla presente Convenzione ovvero rispetto agli atti attuativi di questa (Allegato n.2)
- 4.4 Le parti danno atto che - ed in particolare la Regione Toscana riconosce che - il venir meno delle condizioni di cui all'art. 3.8 dà luogo alla risoluzione della presente Convenzione e ad ogni atto attuativo di questa, ivi compreso l'affidamento al Gestore Unico.
- 4.5 Le Parti, con il concorde obiettivo di rendere possibile il completo raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione, s'impegnano:
- a rispettare la tempistica indicata e a ricercare, in ogni caso e comunque nell'ambito delle rispettive competenze, una risoluzione concertata per ogni problematica che dovesse insorgere in merito a quanto oggetto di odierno accordo;

- in ogni caso e comunque nell'ambito delle rispettive competenze, ad accelerare e/o a favorire qualsiasi pratica e/o procedura utile e necessaria alla completa e definitiva attuazione degli obiettivi la cui attuazione costituisce oggetto di odierno accordo;
- ad incontrarsi, entro due mesi dal termine di cui all'art. 2.5, al fine di valutare l'attuazione degli impegni assunti nonché allo scopo di definire/concertare le successive azioni da intraprendere.

il Comune

la Regione

l'Autorità

Allegato 1

Modalità di determinazione del corrispettivo

La determinazione del corrispettivo avviene secondo una modalità di preventivo - definito in capo di anno

dall'Autorità di Ambito - e di consuntivo determinato dalla stessa Autorità sulla base dei dati di consuntivo dei flussi conferiti e delle determinazioni di consuntivo delle tariffe di accesso agli impianti, secondo il meccanismo di regolazione previsto a base di affidamento di ambito.

La determinazione dei valori di preventivo e consuntivo avviene sulla base dei seguenti parametri:

- stima/consuntivo delle quantità di massa algale da trattare;
- tariffe di conferimento ai diversi impianti compresi entro il meccanismo complessivo di gestione di tali flussi;
- effetti determinati da maggiori oneri gestionali per particolarità specifiche della biomassa algale.

Limitatamente all'annualità 2013, quale fase anticipatoria del complesso di affidamento di ambito sono applicati costi di spese generali, omnicomprensive pari al 11% (indice di gara) delle gestioni delle interfacce.

Modalità di pagamento del corrispettivo

Per la fatturazione del corrispettivo delle prestazioni individuate all'art. 2, p. 2.2 si procede come di seguito riportato:

- Ogni fattura deve essere intestata a REGIONE TOSCANA - "**Soggetto prosecutore per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello in Regione Toscana**" cod. fiscale 94225000481 - Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza del Duomo n. 10; dovrà essere trasmessa in modalità telematica tramite il sistema ap@ci e dovrà contenere i seguenti riferimenti: Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici, riportare il seguente n. prot. assegnato alla Convenzione sottoscritta: ;

Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 2 lett. a) del decreto legislativo 231/2002 e succ. mod. e int. entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Regione Toscana provvederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 6 del DPR 207/2010 e dell'art. 17 L.R. 38/2007 il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della società, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine per il pagamento, come sopra individuato, è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interesse moratorio potrà essere vantata dalla società per detto periodo di sospensione dei termini.

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Regione Toscana tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della ditta affidataria del servizio, impiegato nell'esecuzione della relativa prestazione, la Regione Toscana tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 5 del DPR 207/2010.

L'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 140 comma 1 del DPR 207/2010, si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

- Il gestore del servizio (Società) è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui alla presente convenzione, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine la Società dichiara:

- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i seguenti:

1) (istituto di credito)....., con codice IBAN:

- che la persona delegata ad operare sul conto sopra indicato è il Signor:

....., codice fiscale:

- La Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione Regionale eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra indicato.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente n. prot. assegnato alla Convenzione sottoscritta:

- Il pagamento, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, sarà eseguito con ordinativi a favore della Società sulla Tesoreria Regionale in Firenze da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla loro accensione o, se già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione.

In relazione al pagamento effettuato nei confronti di beneficiari non intrattenenti rapporti di conto corrente con le banche tesoriere (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A., Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa, Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.) verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nei limiti di euro 2,00 per bonifico.

Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale della Società.

Il titolare della ditta deve dichiarare espressamente di esonerare l'Amministrazione Regionale da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni della convenzione non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicati, l'Amministrazione Regionale provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere il pagamento alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Fatturazione delle attività

Per l'attività di cui all'art. 2, p. 2.2 lett. A) il gestore Unico dovrà emettere unica fattura al termine della prestazione, secondo le condizioni di cui al punto precedente.

Per l'attività di cui all'art. 2, p. 2.2 lett. B) il gestore del servizio dovrà emettere fattura al 31 luglio 2013, per il quantitativo di rifiuto algale trasportato a quella data, e al 30 ottobre per le quantità trasportate dal primo agosto, o comunque dalla data successiva a quella della prima fatturazione.

Allegato 2
Consistenza di beni e impianti funzionali di cui all'art. 4.1

Edificio coperto di dimensioni, in pianta, di circa m. 30,20x37,00 ed altezza in gronda di circa m 5,60 ubicato in località Patanella – comune di Orbetello (GR) – secondo i dati catastali corrisponde a foglio di mappa n. 37 del Comune di Orbetello, particella n. 657. Il terreno su cui insiste l'edificio intestato al Commissario delegato all'emergenza ambientale della laguna di Orbetello, con sede in Firenze, come da Decreto del 19/09/2001, trascrizione n. 3879 1/2001 in atti dal 26/04/2001 Repertorio n. 983 rogante Regione Toscana – sede Firenze, espropriazione per pubblica utilità.

L'Impianto di pre-trattamento prevede il lavaggio e la triturazione delle alghe ed è stato progettato per una potenzialità di 6 t/h; è finalizzato a separare la componente salina ed ottenere delle alghe con bassa presenza salina, triturate, per rendere le stesse in condizione di essere lavorate per il loro recupero/smaltimento.

Le acque derivanti dal ciclo di lavaggio delle alghe, dopo aver subito appositi trattamenti, vengono raccolte, pompate e collettate tramite specifica tubazione, alla stazione S3B che recapita a mare con scarico in ricettore marino.

ALLEGATO 2

	n	€/mese	mesi	€/ton	ton/mese	ton/anno	€/anno
costo di nolo (1)	2	90	5				900
trasporto alghe (1)				26,00			208.000
trasporto scarti (2)				13,00			51.935
trattamento presso Strillaie (3)				63,54			508.289
smaltimento presso discarica (4) (5)				96,72			386.396
Costi generali	0,11						98.415
quantità totali						8000	
quantità a recupero (stima)			5		180	900	
scarti compostaggio (stima 10%)						90	
scarti di stabilizzazione (stima perdita di peso in 45%)						3905	
quantità a smaltimento						3995	
maggiori oneri percolato riconosciuti a Funira				3,50			
totale				150,03			1.253.935

(1) dato offerta SEI

(2) stima ATO

(3) valore Futura comprensivo di IDA e oneri maggiore produzione percolati

(4) valore comunicato da discarica

(5) comprensiva di 10,33 /ton di ecotassa regionale